

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 –registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare e i Decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2016 –registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028– e in data 31 luglio 2017 –registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688– relativi alla sua conferma nell’incarico;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;
- VISTO** la Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”;
- VISTO** l’articolo 2210-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale prevede che gli Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri vi permangono a esaurimento;
- VISTO** l’articolo 2212-decies del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale, per gli Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei Carabinieri, prevede la possibilità di transitare a domanda nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri;
- VISTO** l’articolo 2214-quinquies, comma 1, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui prevede che, con determinazione ministeriale, sono stabilite le modalità di transito degli Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri;

- VISTO** l'articolo 2214-quinquies, comma 1, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui stabilisce che, in sede di prima applicazione, sino al 30 ottobre 2017, sono ammessi al transito nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, gli Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento che rivestono il grado da Sottotenente a Tenente Colonnello, aventi anzianità di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTA** la determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n.70/2-1 in data 21 luglio 2017, con cui sono definite le classi di laurea valide ai fini del transito nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri,

D E C R E T A

Articolo 1

*(Transito di Ufficiali dal ruolo speciale a esaurimento
nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri)*

1. In relazione alle disposizioni di riordino dei ruoli degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e alle esigenze operative e funzionali del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato, nell'anno 2017, in sede di prima applicazione e sino al 30 ottobre 2017, il transito nel citato ruolo di Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei Carabinieri.

Articolo 2

(Requisiti e titoli richiesti)

1. Ai sensi della presente determinazione può transitare nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, a domanda, l'Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento che:
 - a) rivesta il grado da Sottotenente a Tenente Colonnello incluso;
 - b) abbia un'anzianità di spallina (nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo) uguale o successiva al 1° gennaio 1994;
 - c) abbia conseguito o sia in grado di conseguire entro il 30 ottobre 2017 un diploma di laurea magistrale/specialistica o titolo equipollente, in una delle classi di laurea stabilite con la determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 70/2-1 in data 21 luglio 2017 in allegato "A". L'eventuale ammissione al transito degli Ufficiali che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata al riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito a quelli sopraindicati. All'uopo, gli interessati avranno cura di presentare l'attestazione di equipollenza all'atto della consegna al Comando di corpo della domanda di partecipazione alle procedure di transito.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data del 30 ottobre 2017.

Articolo 3

(Domanda di transito)

1. La domanda di transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri deve essere redatta, utilizzando esclusivamente il modello in allegato "B", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente determinazione nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, consultabile sul sito internet www.difesa.it. Il candidato deve compilare la domanda, sottoscriverla e consegnarla immediatamente al Comando del reparto/ente da cui lo stesso dipende direttamente. Per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo da parte del comando di appartenenza. La domanda non può essere modificata e non deve essere spedita a mezzo raccomandata.

2. L'Ufficiale, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, deve rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo di presentazione della domanda (in allegato B), indicando altresì:
 - a) i propri dati anagrafici, stato civile e cittadinanza;
 - b) il reparto/ente di appartenenza;
 - c) la residenza e il recapito presso cui elegge domicilio ai fini della domanda, completo di codice di avviamento postale, recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) e indirizzo di posta elettronica ove desidera ricevere tutte le comunicazioni. E' fatto obbligo di segnalare tempestivamente al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali e al proprio Comando di corpo ogni variazione che si dovesse verificare fino alla conclusione delle procedure di transito. Il Ministero della Difesa non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore;
 - d) il titolo di studio posseduto, il relativo voto e l'indirizzo dell'istituto ove è stato conseguito;
 - e) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - f) di aver preso conoscenza del provvedimento ministeriale disciplinante il transito e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.
3. Il concorrente può allegare alla domanda presentata al Comando del proprio reparto/ente di appartenenza eventuale documentazione probatoria dei titoli di studio.
4. Il Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri - I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali può chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e inoltrate nei termini e con le modalità indicate, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

Articolo 4

(Istruttoria delle domande)

1. Il Comando del reparto/ente da cui dipende direttamente ciascun Ufficiale deve inoltrare immediatamente al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali e al Comando di corpo le domande ricevute, sottoscritte e munite di visto per l'avvenuta presentazione.
2. Ciascun Comando di corpo, entro i 7 (sette) giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, deve:
 - a) verificare l'aggiornamento della documentazione caratteristica e matricolare dell'Ufficiale alla data del 31 luglio 2017;
 - b) far sottoscrivere all'interessato la dichiarazione di completezza, riferita alla data sopra indicata;
 - c) controllare la veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nella domanda di transito;
 - d) produrre l'attestazione della regolarità e completezza della documentazione, sottoscritta dal Comandante di corpo, riferita alla data sopra indicata;
 - e) trasmettere la citata documentazione per ciascun concorrente, in copia conforme, al Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri - I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali.
3. I Comandi di cui ai commi 1 e 2 devono informare tempestivamente il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali, di ogni variazione successiva riguardante la posizione dell'Ufficiale, fino alla data di effettivo transito nel ruolo normale.

Articolo 5

(Verifica dei requisiti e dei titoli)

1. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali, presa visione dell'elenco degli Ufficiali che hanno presentato domanda, procede all'esame della documentazione caratteristica e matricolare di cui al precedente articolo 4, verificando il possesso dei requisiti e dei titoli indicati all'articolo 2.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa il titolo di studio posseduto o da conseguire alla data del 30 ottobre 2017, ai fini della loro corretta verifica da parte dell'Ufficio preposto. A tal fine gli Ufficiali possono produrre eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta documentazione può essere prodotta all'atto della consegna al Comando del reparto/ente di appartenenza della domanda di partecipazione al transito ovvero fino alla data del 30 ottobre 2017. La documentazione matricolare e caratteristica è acquisita con le modalità indicate negli articoli 3 e 4.

Articolo 6

(Esiti della procedura di transito)

1. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali forma l'elenco degli Ufficiali idonei al transito nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, che è approvato con Decreto Dirigenziale dal Direttore Generale per il Personale Militare, da pubblicare nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione è dato avviso nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.

Articolo 7

(Modalità di transito)

1. Gli Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei Carabinieri valutati idonei al transito sono iscritti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando tra loro l'anzianità relativa pregressa.
2. Gli Ufficiali idonei sono trasferiti nel ruolo normale con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei parigrado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari d'accademia ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado e conservando - tra loro - il medesimo ordine di anzianità relativa posseduto nel ruolo di provenienza.
3. Per gli Ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, già trasferiti dal ruolo normale al ruolo speciale, che transitano nel ruolo normale, il grado e l'anzianità assoluta di grado è rideterminata in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.
4. Per gli Ufficiali di cui al comma 3, effettuate le rideterminazioni di cui allo stesso comma, l'anzianità assoluta di grado è ulteriormente rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei parigrado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari d'accademia ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
5. Il transito nel ruolo normale è disposto con il medesimo Decreto di cui all'articolo 6, con decorrenza giuridica dal 30 ottobre 2017, subordinatamente all'accertamento, anche successivo, del possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

6. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 5 emerge la mancanza del titolo di studio ovvero la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
7. Gli Ufficiali transitati hanno facoltà di rinunciare al transito nel ruolo normale fino alla scadenza del termine di 10 (dieci) giorni successivi alla data di pubblicazione sul Giornale Ufficiale della Difesa della determinazione, con cui sono stati dichiarati idonei e aventi titolo al transito. Sarà cura del competente Comando di corpo trasmettere, entro lo stesso termine ed all'indirizzo PEC: persomil@postacert.difesa.it, la suddetta rinuncia, servendosi esclusivamente del proprio indirizzo PEC.

Articolo 8 *(Esclusioni)*

1. La Direzione Generale per il Personale Militare può, con provvedimento motivato su indicazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali, escludere in ogni momento dalle procedure gli Ufficiali che non sono ritenuti in possesso dei requisiti e dei titoli prescritti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dal transito nel ruolo normale, se il difetto dei requisiti e del possesso del titolo di studio è accertato successivamente.

Articolo 9 *(Trattamento dei dati personali)*

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dagli Ufficiali sono raccolti presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali, per le finalità di gestione del transito e gli adempimenti ad esso successivi o conseguenti e sono trattati presso una banca dati automatizzata.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento delle procedure o alla posizione giuridico-economica dell'interessato.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

La presente determinazione ministeriale è pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per gli Ufficiali interessati. La determinazione ministeriale sarà, altresì, divulgata nei siti istituzionali www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it.

Gen. C.A. Paolo GEROMETTA